

Linea Investimento Garantito

# BSI VALORE

Premi Unici Ricorrenti

Contratto di Assicurazione a vita intera  
a premi unici ricorrenti

**Il presente Fascicolo Informativo contenente:  
Scheda Sintetica,  
Nota Informativa,  
Condizioni di Assicurazione,  
Glossario,  
Modulo di Proposta,  
deve essere consegnato al Contraente  
prima della sottoscrizione  
della proposta di Assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere  
attentamente la Scheda Sintetica  
e la Nota Informativa.**

pag. 1 di 40



**la Venezia  
assicurazioni**

## Scheda Sintetica

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

**La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.**

**Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.**

### ■ 1. Informazioni generali

#### 1.a) Impresa di assicurazione

La Venezia Assicurazioni S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società.

#### 1.b) Denominazione del contratto

BSI Valore.

#### 1.c) Tipologia del contratto

**Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi denominata Gestione Speciale Nuova Concreta.**

#### 1.d) Durata

La **durata del contratto** coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto prevede un piano di versamenti di premi unici ricorrenti.

La **durata del piano di versamenti** è minima pari a 5 anni e massima pari a 20 anni.

**È possibile esercitare il diritto di riscatto totale trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia ancora in vita e sia stata corrisposta per intero la prima annualità di premio. Il riscatto parziale è**

**possibile a partire dal termine della durata prescelta del piano di versamenti e purché sia stata almeno versata la somma dei versamenti previsti dal piano stesso.**

#### **1.e) Pagamento dei premi**

L'importo annuale del premio unico ricorrente non può essere inferiore a **Euro 1.200,00** mentre non è previsto un importo massimo. In caso di rateazione mensile, l'importo della singola rata di premio unico ricorrente non può essere inferiore a **Euro 100,00**.

Il Contraente, purché il contratto risulti in regola con il piano di versamenti, può effettuare, successivamente alla decorrenza del contratto e prima della scadenza del piano di versamenti stesso, eventuali **versamenti aggiuntivi** di importo minimo pari a **Euro 500,00** fino a raggiungere al massimo, per ogni anno di contratto, un importo pari al doppio del premio annuale.

### ■ **2. Caratteristiche del contratto**

**BSI Valore** si propone come un piano di investimento, non pignorabile e non sequestrabile, che ha la finalità di realizzare una forma di risparmio mediante la costituzione di un capitale convertibile in una rendita.

**La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

Si rimanda al Progetto Esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenuti nella Sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione.

### ■ **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

**Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:**

#### **a) Prestazioni in caso di vita (Riscatto)**

In caso di vita dell'Assicurato e previa richiesta scritta da parte del Contraente (Riscatto), il pagamento del capitale assicurato, maturato alla data della richiesta, moltiplicato per le percentuali riportate nella tabella presente nell'Allegato 1 delle Condizioni di Polizza (si veda anche Punto 13 della Nota informativa).

#### **b) Prestazioni in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato, maturato alla data del decesso, ai Beneficiari designati nel documento di Polizza dal Contraente.

#### **c) Opzioni contrattuali**

**In caso di vita dell'Assicurato (Riscatto)** al termine della durata prescelta del piano dei versamenti o successivamente, è possibile convertire il valore di riscatto

in una delle seguenti rendite di opzione:

- in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita, oppure;
- in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona e fino a che questa è in vita, oppure;
- rendita immediata certa sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo per i primi cinque anni, e successivamente finché l'Assicurato è in vita;
- rendita immediata certa sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo per i primi dieci anni, e successivamente finché l'Assicurato è in vita;
- in una rendita pagabile in modo certo fino al recupero del Riscatto e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.

Le prestazioni di rendita sono sempre erogate in via posticipata.

BSI Valore prevede il consolidamento delle rivalutazioni annue della Gestione Speciale Nuova Concreta. La rivalutazione riconosciuta non potrà mai essere inferiore al **2,50%** annuo.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Articolo 1 e dalla Parte VI delle Condizioni di Polizza.**

#### ■ 4. Costi

**La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.**

**I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Speciale Nuova Concreta riducono l'ammontare delle prestazioni.**

**Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".**

**Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.**

**A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1,00%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1,00% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale**

medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Speciale Nuova Concreta che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabiliti dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Vengono di seguito rappresentati, a titolo di esempio, i costi, utilizzando la “Classe 1” di versamenti futuri previsti, che presenta i costi di caricamento più elevati (si veda la Sezione D Punto 8.1.1 della Nota Informativa).

### Indicatore sintetico: “Costo percentuale medio annuo”

#### Gestione Speciale Nuova Concreta

Premio unico: € 1.200  
Sesso/Età: maschio/40  
Durata premi: 15 anni

Premio unico: € 1.500  
Sesso/Età: maschio/40  
Durata premi: 15 anni

Premio unico: € 3.000  
Sesso/Età: maschio/40  
Durata premi: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo
5	5,32%	5	5,32%	5	5,32%
10	2,73%	10	2,73%	10	2,73%
15	2,12%	15	2,12%	15	2,12%
20	1,89%	20	1,89%	20	1,89%
25	1,78%	25	1,78%	25	1,78%

Premio unico: € 1.200  
Sesso/Età: maschio/40  
Durata premi: 20 anni

Premio unico: € 1.500  
Sesso/Età: maschio/40  
Durata premi: 20 anni

Premio unico: € 3.000  
Sesso/Età: maschio/40  
Durata premi: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo
5	6,39%	5	6,39%	5	6,39%
10	3,07%	10	3,07%	10	3,07%
15	2,28%	15	2,28%	15	2,28%
20	1,97%	20	1,97%	20	1,97%
25	1,82%	25	1,82%	25	1,82%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

## ■ 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Speciale Nuova Concreta

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	2003	2004	2005	2006	2007
Rendimento realizzato dalla Gestione Speciale	4,10%	4,76%	5,32%	5,00%	4,58%
Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	2,60%	3,26%	3,82%	3,50%	3,08%
Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	3,73%	3,59%	3,16%	3,86%	4,41%
Inflazione	2,50%	2,00%	1,70%	2,00%	1,71%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**


## ■ 6. Diritto di ripensamento

**Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.**

**La Venezia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.**

### **Il rappresentante legale**

Dott. Raffaele Agrusti



## Nota Informativa

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP. Il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte**
- C. Informazioni sulla Gestione Separata**
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale**
- E. Altre informazioni sul Contratto**
- F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni**

### ■ **A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**

#### **1. Informazioni generali**

- a) La Venezia Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
- c) Recapito telefonico: 041 5939612  
Sito Internet: [www.laveneziaassicurazioni.it](http://www.laveneziaassicurazioni.it)  
E-mail: [lavenezia@lavenezia.it](mailto:lavenezia@lavenezia.it)
- d) Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. ISVAP del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Italiane al numero 1.00141.
- e) Società di revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano

**La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.**

## 2. Conflitto di interessi

La Società può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Speciale Nuova Concreta a società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. (il Gruppo) a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Inoltre, nella gestione di questi attivi, il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi comprese parti di OICR, emessi da società appartenenti al Gruppo.

Attualmente, tra la Società e gli emittenti non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni: in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio degli Assicurati ed i rendiconti annuali della Gestione Speciale daranno evidenza delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

La Società, in ogni caso, si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza degli accordi di cui sopra.

## ■ B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

BSI Valore è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera; pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione (Riscatto) del contratto stesso richiesta dal Contraente.

#### 3.1 Prestazione in caso di vita (Riscatto)

Durante la vita dell'Assicurato e previa richiesta scritta del Contraente, viene corrisposto il capitale assicurato, alla data della richiesta, moltiplicato per le percentuali riportate nella tabella presente nell'Allegato 1 delle Condizioni di Polizza.

#### 3.2 Prestazione in caso di morte

In caso di morte dell'Assicurato, la Società si obbliga a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato alla data del decesso.

Le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Nuova Concreta, separata dagli altri attivi della Società. Le rivalutazioni annue si consolidano e non possono essere mai inferiori al **2,50%**.

## 4. Premi

A fronte delle prestazioni sopra riportate, BSI Valore prevede il versamento di un piano di premi unici ricorrenti e di eventuali successivi versamenti aggiuntivi. La durata del piano dei versamenti non può essere inferiore a 5 anni né superiore a 20 anni. L'importo annuo del premio unico ricorrente non può essere inferiore a Euro 1.200,00.

Il Contraente ha facoltà di effettuare, purchè sia in regola con il piano dei versamenti ed entro la scadenza del piano stesso, ulteriori **versamenti aggiuntivi** di importo minimo pari a **Euro 500,00** fino a raggiungere al massimo, per ogni anno di contratto, un importo pari al doppio del premio annuale.



**Il numero minimo di annualità di premio da versare per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione è pari ad una. Il mancato versamento della prima annualità di premio determina per il Contraente la perdita delle rate di premio versate.**

Il Contraente può chiedere di versare il premio annualmente stabilito in rata mensili di importo non inferiore a Euro 100,00. In tal caso non è prevista alcuna addizionale di frazionamento.

Il primo premio o la prima rata, sono versati alla Società o ad un Private Banker di Banca BSI Italia Spa, con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di roposta):

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- addebito sul conto corrente bancario;
- bonifico da disinvestimento dal Fondo/Polizza

I premi, o le rate ricorrenti successive, potranno essere versati con le seguenti modalità:

- bollettino di versamento bancario (MAV);
- RID (**da utilizzare obbligatoriamente in caso di frazionamento mensile del premio**);
- disinvestimento programmato da Fondo.

##### **5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Il capitale assicurato è espresso in Euro ed identifica il capitale investito nella Gestione Speciale Nuova Concreta. Tale capitale beneficia annualmente, alla ricorrenza del contratto, del rendimento attribuito calcolato in base al rendimento certificato dalla Gestione Speciale e del consolidamento annuo delle rivalutazioni.

Il rendimento certificato della Gestione Speciale Nuova Concreta viene attribuito ai contratti, nell'anno solare successivo, in misura pari al rendimento stesso diminuito di 1,50 punti percentuali.

Tale percentuale del 1,50% si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

Es.: rendimento realizzato 4,50%, rendimento attribuito  $(4,50\% - 1,50\%) = 3,00\%$ .

Es.: rendimento realizzato 7,00%, rendimento attribuito  $(7,00\% - 1,60\%) = 5,40\%$ .

La misura di rivalutazione annua è pari al rendimento attribuito e non sarà mai inferiore al **2,50%**. La presenza di tale rendimento minimo determina la garanzia del capitale investito nella Gestione Speciale Nuova Concreta.

Nella successiva sezione C al Punto 7 della presente Nota Informativa vengono forniti maggiori dettagli circa la descrizione della Gestione Speciale.

Per l'illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F della presente Nota Informativa contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

## **6. Opzioni di contratto**

### **6.1 Conversione in rendita del valore di riscatto**

Il Contraente ha facoltà di richiedere, al termine della durata prescelta del piano dei versamenti o successivamente, che il capitale assicurato, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, venga convertito in una delle seguenti rendite di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita fino a che l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata vitalizia su due teste (reversibile)** che prevede il pagamento della rendita finché l'Assicurato e un'altra persona designata sono entrambe in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo **per i primi cinque anni**, e successivamente finché l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo **per i primi dieci anni**, e successivamente finché l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita (al lordo delle imposte) in modo certo **fino al recupero del capitale convertito in rendita** e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente - se diverso dall'Assicurato - attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità propostegli, revocando così la richiesta.

## **■ C. Informazioni sulla Gestione interna separata**

### **7. Gestione interna separata**

#### **a) Denominazione della Gestione**

La gestione è denominata Gestione Speciale Nuova Concreta.

#### **b) Valuta di denominazione**

La valuta di denominazione è l'Euro.

### **c) Finalità della Gestione**

La Gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti nell'ottica di offrire all'Assicurato una garanzia di rendimento minimo.

### **d) Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento**

Il periodo di osservazione inizia il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

### **e) Composizione della Gestione ed eventuali limiti di investimento**

La Gestione è composta principalmente da titoli appartenenti al comparto obbligazionario.

L'investimento azionario viene fatto in OICR armonizzati e non, in titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati anche diversi dall'area Europa, USA, Pacifico, ufficiali, regolarmente quotati, riconosciuti.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Da regolamento non sono previsti limiti di investimento.

### **f) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo Gruppo di appartenenza dell'Impresa Assicuratrice**

<b>Strumento finanziario</b>	<b>Percentuale sul totale degli attivi</b>
Azioni	0-10%
OICR	0-10%
Comparti obbligazionari	0-10%

L'ammontare di tutti gli strumenti finanziari collegati a Società del Gruppo risulta inferiore al 10,00% del totale degli attivi componenti la Gestione Speciale.

### **g) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato**

La Gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Speciale tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

La Società delega la Gestione finanziaria della Gestione Speciale a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

La Società di revisione contabile della Gestione Speciale è Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della Gestione Speciale che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

## ■ D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

### 8. Costi

#### 8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 8.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi a carico del Contraente, applicati ai premi versati (**Caricamenti**), sono espressi in valore percentuale del premio stesso.

Il **caricamento**, applicato ad ogni premio versato, è definito in funzione del **Valore complessivo del piano versamenti futuri previsti** (importo totale dei premi futuri previsti, comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi), secondo la seguente tabella:

Valore complessivo del piano versamenti futuri previsti		
Fino a € 100.000 Classe 1	Da € 100.000 a € 200.000 Classe 2	Da € 200.000 Classe 3
5,00%	4,00%	3,00%

##### 8.1.2 Costi per riscatto

In caso di riscatto totale il capitale assicurato alla data della richiesta viene moltiplicato per le percentuali riportate nella tabella presente nell'Allegato 1 delle Condizioni di Polizza.

La percentuale viene individuata in corrispondenza dell'incrocio tra la parte intera del "Rapporto A/B" e la "Durata del piano dei versamenti dei premi unici ricorrenti", dove:

A) è la somma dei premi versati, comprensiva di eventuali versamenti aggiuntivi;

B) è il premio unico ricorrente di prima annualità.

#### 8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Speciale Nuova Concreta

Il rendimento della Gestione Speciale Nuova Concreta viene certificato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il rendimento certificato diminuito di 1,50 punti percentuali, viene attribuito al contratto nell'anno solare successivo.

Tale percentuale del 1,50% si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

Es.: rendimento realizzato 4,50%, rendimento attribuito (4,50% - 1,50%) = 3,00%.

Es.: rendimento realizzato 7,00%, rendimento attribuito (7,00% - 1,60%) = 5,40%.

### 9. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti.

### 10. Regime fiscale e riferimenti giuridici

#### 10.1 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

## **10.2 Diritto proprio del Beneficiario**

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

## **10.3 Tassazione delle somme assicurate**

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

a) se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF, dall'imposta delle successioni e dall'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati;

b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- in forma di capitale sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati;

- in forma di rendita vitalizia di opzione, al capitale maturato alla conversione viene applicato il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale\* costituiscono reddito di capitale soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

\* Sono definite rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

## **E. Altre informazioni sul contratto**

### **11. Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza del contratto. Il giorno di decorrenza, per qualsiasi forma di pagamento scelto, è pari al giorno di valuta riconosciuto alla Società.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui è concluso, l'assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza indicato nel documento di Polizza.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato tra la sottoscrizione del modulo di Proposta e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione del modulo di Proposta e del certificato di morte, restituirà il premio versato.

## **12. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi**

Il Contraente, purchè l'Assicurato sia in vita, ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi, con i seguenti effetti:

- scioglimento del contratto, **con la perdita dei premi già versati**, nel caso di mancato versamento per intero della prima annualità di premio. Nel caso in cui sia stato effettuato nel frattempo un versamento aggiuntivo, la Società rimborsa al Contraente tale versamento;
- scioglimento del contratto, **con riconoscimento del valore di riscatto** calcolato come indicato al Punto 13 della presente Nota Informativa, nel caso in cui sia stata versata per intero la prima annualità di premio.

Nel caso in cui il Contraente abbia provveduto al versamento della prima annualità di premio, può sospendere il piano dei versamenti, mantenendo il contratto in vigore per una prestazione ridotta, determinata così come indicato al Punto 13 della presente Nota Informativa (clausola di riduzione).

Il Contraente può chiedere, entro un anno dalla prima rata di premio non versata, di ripristinare il contratto versando in un'unica soluzione tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione e del periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso di rendimento annuo attribuito al contratto, stabilito al punto A) della "Clausola di rivalutazione" (Parte VI delle presenti Condizioni), nell'anno assicurativo nel quale viene effettuata la riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto, i valori contrattuali delle prestazioni che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del piano dei versamenti.

## **13. Riscatto e riduzione**

Il Contraente, **trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto e purché sia stata versata almeno un'annualità di premio**, può esercitare il diritto di riscatto totale.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato alla data della richiesta moltiplicato per una percentuale definita in funzione del totale dei premi unici ricorrenti, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi, versati al momento del riscatto e della durata del piano dei versamenti, come indicato al precedente Punto 8.1.2.

Il Contraente può esercitare il diritto di **riscatto parziale al termine della durata del piano dei versamenti e purché sia stato completato il piano stesso**.

**In caso di riscatto totale il contratto si estingue e rimane nullo e privo di qualsiasi effetto.**

In caso di sospensione del piano dei versamenti come descritto nel precedente Punto 12, il capitale ridotto è pari al valore di riscatto.

## Servizio Clienti

La prestazione ridotta per la parte relativa alla Gestione Speciale Nuova Concreta continua ad essere rivalutata secondo le modalità riportate al precedente Punto 5.

Qualora il Contraente volesse ottenere informazioni relativamente al valore di riscatto, può rivolgersi al **Servizio Clienti** della Società:

La Venezia Assicurazioni - Servizio Clienti  
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV);  
Telefono: 041 5939614  
Fax: 041 5939720  
E-mail: lavenezia@lavenezia.it

**Il valore di riscatto e di riduzione potrebbero risultare inferiore ai premi versati sino a quel momento. Si rimanda al Progetto Esemplificativo per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto e riduzione, presente nella successiva Sezione F. I valori puntuali saranno contenuti nel Progetto Personalizzato.**

### 14. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, una volta sottoscritto il modulo di Proposta, il Contraente può revocarlo facendone venir meno ogni effetto. La revoca del modulo di Proposta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

**Alla comunicazione deve essere allegato il modulo di Proposta sottoscritto e devono essere indicati gli estremi del conto corrente (Codice IBAN) su cui conferire l'importo da liquidare;** in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare.

**La revoca ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.**

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il premio corrispostole.

### 15. Diritto di recesso

Successivamente alla conclusione del contratto il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.

**La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui il Contraente è informato,** generalmente mediante consegna del documento di Polizza, che il contratto è concluso; deve avvenire mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

**Alla comunicazione di recesso va allegato il documento di Polizza e le eventuali Appendici e devono essere indicati gli estremi del conto corrente (Codice IBAN) su cui conferire l'importo da liquidare;** in assenza di tali dati verrà inviato al Contraente un assegno circolare.

**Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.**

L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società rimborsa al Contraente il premio corrispostole.

#### **16. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni**

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione, diverse dalla revoca, per la quale si veda quanto riportato al precedente Punto 13, si rinvia all'Art. 13 delle Condizioni di Polizza.

I pagamenti, dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da allegare alla relativa richiesta.

**Si precisa però che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 c.c.).**

#### **17. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

#### **18. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

#### **19. Reclami**

**Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la Gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:**

**La Venezia Assicurazioni S.p.A.**

**Area Commerciale**

**Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)**

**Fax 041 5939797**

**gestionereclami@lavenezia.it**

**Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.**

#### **20. Ulteriore informativa disponibile**

**La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Speciale e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tale documentazione è disponibile sul sito Internet della Compagnia.**



## 21. Informativa in corso di contratto

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa e nel Regolamento della Gestione Speciale, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società esprime l'impegno a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

### ■ F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni

**La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e di riscatto previsti dal contratto per la parte di premio investita nella Gestione Speciale Nuova Concreta. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.**

**Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:**

**a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**

**b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%.** Il predetto tasso di rendimento viene ridotto della misura percentuale indicata nelle Condizioni di Polizza, tenuto conto del tasso minimo trattenuto dalla Società. La conseguente misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.

**I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.**

**I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.**

**Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riduzione e di riscatto in base a:**

**a) tasso di rendimento minimo garantito**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,50%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata del piano dei versamenti: 15 anni
- Premio annuo versato: Euro 1.500,00
- Classe ipotizzata di versamenti futuri prevista: 1

Anni trascorsi	Premio Annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale in caso di morte alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza del piano dei versamenti
1	1.500,00	1.500,00	1.460,63	901,21	901,21	1.273,38
2	1.500,00	3.000,00	2.957,77	2.416,50	2.416,50	3.331,17
3	1.500,00	4.500,00	4.492,34	3.975,72	3.975,72	5.346,90
4	1.500,00	6.000,00	6.065,28	5.567,92	5.567,92	7.305,60
5	1.500,00	7.500,00	7.677,54	7.209,21	7.209,21	9.228,39
6	1.500,00	9.000,00	9.330,10	8.891,59	8.891,59	11.104,37
7	1.500,00	10.500,00	11.023,98	10.616,09	10.616,09	12.934,68
8	1.500,00	12.000,00	12.760,21	12.390,16	12.390,16	14.728,01
9	1.500,00	13.500,00	14.539,84	14.205,42	14.205,42	16.473,94
10	1.500,00	15.000,00	16.363,96	16.085,78	16.085,78	18.199,58
11	1.500,00	16.500,00	18.233,69	17.996,65	17.996,65	19.864,94
12	1.500,00	18.000,00	20.150,16	19.968,81	19.968,81	21.504,22
13	1.500,00	19.500,00	22.114,54	21.981,85	21.981,85	23.094,69
14	1.500,00	21.000,00	24.128,03	24.055,65	24.055,65	24.657,04
15	1.500,00	22.500,00	26.191,86	26.191,86	-	-
16	-	22.500,00	26.846,66	26.846,66	-	-
17	-	22.500,00	27.517,82	27.517,82	-	-
18	-	22.500,00	28.205,77	28.205,77	-	-
19	-	22.500,00	28.910,91	28.910,91	-	-
20	-	22.500,00	29.633,69	29.633,69	-	-
21	-	22.500,00	30.374,53	30.374,53	-	-
22	-	22.500,00	31.133,89	31.133,89	-	-
23	-	22.500,00	31.912,24	31.912,24	-	-
24	-	22.500,00	32.710,04	32.710,04	-	-
25	-	22.500,00	33.527,79	33.527,79	-	-
26	-	22.500,00	34.365,99	34.365,99	-	-
27	-	22.500,00	35.225,14	35.225,14	-	-
28	-	22.500,00	36.105,77	36.105,77	-	-
29	-	22.500,00	37.008,41	37.008,41	-	-
30	-	22.500,00	37.933,62	37.933,62	-	-

**L'operazione di riscatto e di riduzione comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, all'ottavo anno.**

## b) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,50%
- Aliquota di retrocessione: 100,00%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,50%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata: 15 anni
- Premio annuo versato: Euro 1.500,00
- Classe ipotizzata di versamenti futuri prevista: 1

Anni trascorsi	Premio Annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale in caso di morte alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza del piano dei versamenti
1	1.500,00	1.500,00	1.460,63	901,21	901,21	1.273,38
2	1.500,00	3.000,00	2.957,77	2.416,50	2.416,50	3.331,17
3	1.500,00	4.500,00	4.492,34	3.975,72	3.975,72	5.346,90
4	1.500,00	6.000,00	6.065,28	5.567,92	5.567,92	7.305,60
5	1.500,00	7.500,00	7.677,54	7.209,21	7.209,21	9.228,39
6	1.500,00	9.000,00	9.330,10	8.891,59	8.891,59	11.104,37
7	1.500,00	10.500,00	11.023,98	10.616,09	10.616,09	12.934,68
8	1.500,00	12.000,00	12.760,21	12.390,16	12.390,16	14.728,01
9	1.500,00	13.500,00	14.539,84	14.205,42	14.205,42	16.473,94
10	1.500,00	15.000,00	16.363,96	16.085,78	16.085,78	18.199,58
11	1.500,00	16.500,00	18.233,69	17.996,65	17.996,65	19.864,94
12	1.500,00	18.000,00	20.150,16	19.968,81	19.968,81	21.504,22
13	1.500,00	19.500,00	22.114,54	21.981,85	21.981,85	23.094,69
14	1.500,00	21.000,00	24.128,03	24.055,65	24.055,65	24.657,04
15	1.500,00	22.500,00	26.191,86	26.191,86	-	-
16	-	22.500,00	26.846,66	26.846,66	-	-
17	-	22.500,00	27.517,82	27.517,82	-	-
18	-	22.500,00	28.205,77	28.205,77	-	-
19	-	22.500,00	28.910,91	28.910,91	-	-
20	-	22.500,00	29.633,69	29.633,69	-	-
21	-	22.500,00	30.374,53	30.374,53	-	-
22	-	22.500,00	31.133,89	31.133,89	-	-
23	-	22.500,00	31.912,24	31.912,24	-	-
24	-	22.500,00	32.710,04	32.710,04	-	-
25	-	22.500,00	33.527,79	33.527,79	-	-
26	-	22.500,00	34.365,99	34.365,99	-	-
27	-	22.500,00	35.225,14	35.225,14	-	-
28	-	22.500,00	36.105,77	36.105,77	-	-
29	-	22.500,00	37.008,41	37.008,41	-	-
30	-	22.500,00	37.933,62	37.933,62	-	-

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

**La Venezia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

### Il rappresentante legale

Dott. Raffaele Agrusti



## Condizioni di Polizza

### Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di Polizza che seguono;
- da quanto indicato nel documento di Polizza e nelle eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

### ■ Parte I - Prestazioni

#### Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si obbliga:

**a) durante la vita dell'Assicurato** e previa richiesta del Contraente (Riscatto), a liquidare un importo pari al capitale assicurato a tale data, rivalutato secondo le modalità previste dalla "Clausola di rivalutazione" (Parte VI), moltiplicato per le percentuali riportate nella tabella presente nell'Allegato 1 delle presenti Condizioni di Polizza.

**b) in caso di morte dell'Assicurato**, in qualsiasi epoca avvenga, a liquidare ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari al capitale assicurato alla data del decesso, rivalutato secondo le modalità previste dalla "Clausola di rivalutazione" (Parte VI).

#### Art. 2 - Durata del contratto

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione (Riscatto) del contratto stesso richiesta dal Contraente.

Il contratto prevede un piano di versamenti di premi unici ricorrenti la cui durata minima è pari a 5 anni e massima pari a 20 anni.

### **Art. 3 - Et  dell'Assicurato**

L'Assicurato, al momento della sottoscrizione, deve avere un'et  massima pari a 70 anni.

### **Art. 4 - Opzioni**

Il Contraente ha la facolt , previa richiesta scritta alla Societ , di chiedere successivamente alla scadenza del piano di versamenti dei premi, purch  l'Assicurato sia ancora in vita, che il valore di riscatto venga convertito in una delle seguenti rendite di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita fino a che l'Assicurato   in vita;

- **rendita immediata vitalizia su due teste (reversibile)** che prevede il pagamento della rendita finch  l'Assicurato e un'altra persona designata sono entrambe in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finch    in vita il Superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo **per i primi cinque anni**, e successivamente finch  l'Assicurato   in vita;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo **per i primi dieci anni**, e successivamente finch  l'Assicurato   in vita;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita (al lordo delle imposte) in modo certo **fino al recupero del capitale convertito in rendita** e successivamente finch  l'Assicurato   in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalit  di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Societ  e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente avr  comunque la facolt  di non accettare le modalit  propostegli, revocando cos  la richiesta.

### **Art. 5 - Beneficiari**

La designazione dei Beneficiari, fatta dal Contraente e riportata sul documento di Polizza, pu  essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente alla Societ  oppure mediante disposizione testamentaria. La designazione dei Beneficiari non pu  essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Societ , rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Societ  di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

#### **Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

### ■ **Parte II - Conclusione del contratto**

#### **Art. 7 - Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione**

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza del contratto. Il giorno di decorrenza, per qualsiasi forma di pagamento scelto, è pari al giorno di valuta riconosciuto alla Società.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui è concluso, l'assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza indicato nel documento di Polizza.

#### **Art. 8 - Diritto di recesso**

Successivamente alla conclusione del contratto il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.

**Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso** mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando, se già ricevute, il Documento di polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna del documento di polizza e delle eventuali appendici, il premio versato.

### ■ **Parte III - Premi**

#### **Art. 9 - Versamento dei premi**

Il contratto prevede la corresponsione di un piano di versamenti a premio unico ricorrente di numero pari alla durata del piano stesso, il primo dei quali è versato contestualmente alla sottoscrizione del modulo di proposta e i successivi ad ogni

ricorrenza che precede la data di scadenza del piano di versamenti o la data di decesso dell'Assicurato, qualora questa avvenga prima di detta scadenza. L'ammontare del premio unico ricorrente non può essere inferiore a Euro 1.200,00 e non sono previsti limiti massimi.

Le annualità di premio possono essere corrisposte con rateazione mensile e l'importo non può essere inferiore a Euro 100,00. Non sono previste addizionali di frazionamento.

La prima annualità di premio, anche se frazionata in più rate, è dovuta per intero.

Il primo premio o la prima rata, sono versati alla Società o ad un Private Banker di Banca BSI Italia Spa, con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di Proposta):

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- addebito sul conto corrente bancario;
- bonifico da disinvestimento dal Fondo/Polizza.

I premi, o le rate ricorrenti successive, potranno essere versati con le seguenti modalità:

- bollettino di versamento bancario (MAV);
- RID (**da utilizzare obbligatoriamente in caso di frazionamento mensile del premio**);
- disinvestimento programmato da Fondo.

#### **Art. 10 - Versamenti aggiuntivi**

Il Contraente, entro la durata del piano dei versamenti e purché in regola con il piano stesso, può effettuare ulteriori **versamenti aggiuntivi** di importo minimo pari a **Euro 500,00** fino a raggiungere al massimo, per ogni anno di contratto, un importo pari al doppio del premio annuale.

Il versamento aggiuntivo potrà essere versato alla Società o ad un Private Banker di Banca BSI Italia Spa, con le stesse modalità riportate all'Art. 9.

A seguito di tali versamenti la Società rilascia lettera di conferma dell'avvenuto investimento del premio.

#### **Art. 11 - Interruzione del piano di versamento: risoluzione o riduzione**

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società, salvo che il contratto abbia maturato il diritto di rimanere in vigore per un capitale ridotto, alle condizioni e con le modalità più avanti riportate. Eventuali versamenti aggiuntivi nel frattempo effettuati verranno rimborsati al Contraente.

A giustificazione del mancato pagamento del premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

In caso di mancato pagamento di un premio o di una sua rata e **sempre che sia stata corrisposta un'annualità di premio intera**, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto pari al capitale assicurato, definito al precedente Art. 1, Punto A).

Il capitale ridotto continua a rivalutarsi nella misura prevista dall' Art.1 della "Clausola di rivalutazione" (Allegato 1 delle presenti Condizioni) ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

#### **Art. 12 - Ripresa del piano di versamento: riattivazione**

In caso di interruzione del piano di versamento dei premi, il contratto può essere riattivato **entro un anno** dalla data stabilita per il versamento della prima rata di premio non versata.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione e del periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso di rendimento annuo attribuito al contratto, stabilito al punto A) della "Clausola di rivalutazione" (Parte VI delle presenti Condizioni), nell'anno assicurativo nel quale viene effettuata la riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto - le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

### ■ **Parte IV - Vicende contrattuali**

#### **Art. 13 - Riscatto**

Il Contraente, **trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto**, può esercitare il diritto di **riscatto totale**.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato alla data della richiesta di riscatto stesso, rivalutato secondo le modalità previste dalla "Clausola di rivalutazione" (Parte VI), moltiplicato per le percentuali riportate nella tabella presente nell'Allegato 1 delle presenti Condizioni di Polizza.

Il Contraente può esercitare il diritto di **riscatto parziale** al termine della durata del piano dei versamenti e purché sia stato completato il piano stesso.

**In caso di riscatto totale il contratto si estingue e rimane nullo e privo di qualsiasi effetto.**

Le prestazioni di riscatto non garantiscono la restituzione dei premi versati.

#### **Art. 14 - Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sul documento di Polizza o su Appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.



## ■ Parte V - Pagamenti della Società

### Art. 13 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti da parte della Società deve essere consegnato il **documento di Polizza** e le **eventuali Appendici**, oppure l'apposita dichiarazione di smarrimento e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto. Ad ogni richiesta devono essere allegate le **coordinate bancarie (Codice IBAN)** su cui effettuare il bonifico; nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare.

Oltre alla documentazione di cui sopra, si riporta di seguito l'ulteriore documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

#### 1) *Decesso dell'Assicurato*

Sono necessari, **in originale o in copia conforme all'originale**:

- il certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza del de-cuius, qualora i Beneficiari caso morte indicati nel documento di Polizza non siano identificabili da parte della Società e/o qualora Contraente e Assicurato coincidano, in modo che dall'atto di notorietà risulti se il Contraente/Assicurato abbia lasciato testamento o meno;
- in presenza di testamento deve essere allegata una copia autenticata dell'ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione;
- indicazione della causa del decesso dell'Assicurato.

#### 2) *Recesso*

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

#### 3) *Riscatto*

In caso di richiesta di riscatto:

##### a) in un'unica soluzione:

- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente.
- b) sotto forma di rendita:
  - dichiarazione di accettazione della rendita, sottoscritta dal Contraente, che la Società provvederà ad inviare al Contraente stesso a seguito di Sua richiesta;
  - previa richiesta scritta della Società, inoltre ricorrente di certificati di esistenza in vita dell'Assicurato emessi dal Comune di residenza.

#### 4) *Riscatto parziale*

- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente.

La richiesta di riscatto parziale deve riportare l'importo che si desidera riscattare.

#### NOTA BENE

a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.

b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente e dall'Assicurato, o

venga individuato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)" e fornire i dati necessari all'Antiriciclaggio.

c) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

**La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.**

Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

**Art. 16 - Imposte e tasse**

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

**Art. 17 - Foro Competente**

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

■ **Parte VI - Clausola di rivalutazione**

BSI Valore fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione Speciale Nuova Concreta, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

**A) Misura della rivalutazione**

La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale.

Il rendimento attribuito risulterà pari al rendimento della Gestione Speciale diminuito dell'1,50%. Tale percentuale si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

Il rendimento minimo attribuito non può comunque risultare inferiore al 2,50%.

**B) Modalità di rivalutazione**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza viene attribuita al contratto una rivalutazione pari al rendimento attribuito.

La rivalutazione si determina maggiorando il capitale assicurato maturato all'anniversario della data di decorrenza precedente, comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni, di un importo che si ottiene moltiplicando il capitale assicurato stesso per il relativo rendimento attribuito, definito al punto A). Nel caso in cui però il capitale abbia una giacenza inferiore all'anno, per esempio in presenza di versamenti aggiuntivi investiti nella Gestione Speciale in un momento diverso dalla ricorrenza annuale, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione del tempo effettivo di giacenza.

## ■ Parte VII - Regolamento della Gestione Speciale Nuova Concreta

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività de La Venezia Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "NUOVA CONCRETA" ed indicata nel seguito con la sigla NUOVA CONCRETA.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della NUOVA CONCRETA.

La gestione della NUOVA CONCRETA è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della NUOVA CONCRETA è **annualmente** sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31.3.75 N. 136, la quale attesta la rispondenza della NUOVA CONCRETA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla NUOVA CONCRETA, il rendimento annuo della NUOVA CONCRETA, quale descritto al seguente Punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo della NUOVA CONCRETA per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della NUOVA CONCRETA di competenza di quell'esercizio al valore medio della NUOVA CONCRETA stessa.

Per risultato finanziario della NUOVA CONCRETA si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della NUOVA CONCRETA - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella NUOVA CONCRETA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella NUOVA CONCRETA per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della NUOVA CONCRETA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della NUOVA CONCRETA.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella NUOVA CONCRETA. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della NUOVA CONCRETA, l'esercizio relativo alla certificazione decorre **dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione**.

4) La Società si riserva di apportare al Punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

# Allegato 1

## Tabella per la determinazione del valore di riscatto

Rapporto A/B	Durata del piano dei versamenti																			
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	89,10%	86,30%	83,60%	80,80%	78,10%	75,40%	72,60%	69,90%	67,20%	64,40%	61,70%	58,90%	56,20%	53,50%	50,70%	48,00%				
2	95,80%	94,40%	93,00%	91,60%	90,20%	88,80%	87,30%	85,90%	84,50%	83,10%	81,70%	80,30%	78,90%	77,50%	76,10%	74,70%				
3	98,10%	97,10%	96,20%	95,20%	94,20%	93,30%	92,30%	91,30%	90,40%	89,40%	88,50%	87,50%	86,50%	85,60%	84,60%	83,60%				
4	99,30%	98,50%	97,80%	97,00%	96,30%	95,60%	94,80%	94,10%	93,30%	92,60%	91,80%	91,10%	90,40%	89,60%	88,90%	88,10%				
5	100,00%	100,00%	98,80%	98,20%	97,60%	97,00%	96,30%	95,70%	95,10%	94,50%	93,90%	93,30%	92,70%	92,10%	91,50%	90,90%				
6	100,00%	100,00%	99,50%	99,00%	98,40%	97,90%	97,40%	96,90%	96,40%	95,80%	95,30%	94,80%	94,30%	93,70%	93,20%	92,70%				
7	100,00%	100,00%	100,00%	99,50%	99,10%	98,60%	98,20%	97,70%	97,20%	96,80%	96,30%	95,90%	95,40%	95,00%	94,50%	94,00%				
8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,60%	99,20%	98,80%	98,40%	97,90%	97,50%	97,10%	96,70%	96,30%	95,90%	95,50%	95,10%				
9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,60%	99,20%	98,90%	98,50%	98,10%	97,70%	97,40%	97,00%	96,60%	96,20%	95,90%				
10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%	99,30%	99,00%	98,60%	98,30%	97,90%	97,60%	97,20%	96,90%	96,50%				
11	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%	99,40%	99,00%	98,70%	98,40%	98,10%	97,70%	97,40%	97,10%				
12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%	99,40%	99,10%	98,80%	98,50%	98,20%	97,90%	97,60%				
13	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%	99,40%	99,10%	98,80%	98,60%	98,30%	98,00%				
14	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%	99,40%	99,20%	98,90%	98,60%	98,30%				
15	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%	99,50%	99,20%	98,90%	98,70%				
16	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%	99,50%	99,20%	99,00%				
17	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,80%	99,50%	99,30%				
18	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,80%	99,50%				
19	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,80%				
20 o più	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				

A = Totale dei premi versati (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi)

B = Importo prima annualità di premio

## Glossario

### **A** **APPENDICE**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Legge.

### **ASSICURATO**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **B** **BENEFICIARIO**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

### **C** **CARICAMENTI**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

### **CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

Condizioni in base alle quali il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### **COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

### **CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

### **CONFLITTO DI INTERESSI**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

### **CONSOLIDAMENTO**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire

### **CONTRAENTE**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato e con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

### **COSTI (O SPESE)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

### **COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

### **CUMULO PREMI VERSATI**

Somma del premio unico e dei premi aggiuntivi che il Contraente ha versato sul contratto di assicurazione.

## **D**

### **DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO**

La data di riferimento indicato nel documento di polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

### **DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)**

Diritto del Beneficiario alle prestazioni del contratto di assicurazione acquisito per effetto della designazione del Contraente.

### **DOCUMENTO DI POLIZZA**

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

### **DURATA CONTRATTUALE**

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

## **E**

### **ESTRATTO CONTO ANNUALE**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i pre-

mi versati e quelli eventualmente in arretrato, commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

### **ETÀ ASSICURATIVA**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

### **F FASCICOLO INFORMATIVO**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, Unit-Linked e Index-Linked);
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento dei Fondi Interni;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

### **G GESTIONE SPECIALE**

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto la polizza.

### **I IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ**

Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

### **IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

### **IPOTESI DI RENDIMENTO**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

### **ISVAP**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

### **L LIQUIDAZIONE**

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

### **N NOTA INFORMATIVA**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

## O

### **OPZIONE**

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

### **OPZIONE RENDITA CERTA E POI VITALIZIA**

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta in modo certo per un numero prefissato di anni, anche in caso di morte dell'assicurato, e successivamente finché quest'ultimo sarà in vita.

### **OPZIONE RENDITA REVERSIBILE**

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché i due Assicurati designati saranno in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché sarà in vita l'Assicurato superstite.

### **OPZIONE RENDITA VITALIZIA**

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché l'Assicurato è in vita.

## P

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione speciale, ad esempi dal primo novembre al trentuno ottobre di ogni anno.

### **PREMIO AGGIUNTIVO**

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano programmato dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

### **PREMIO UNICO RICORRENTE**

Importo che il contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione e secondo la rateazione prevista.

### **PREMIO VERSATO**

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

### **PRESTAZIONE ASSICURATA**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

### **PROGETTO PERSONALIZZATO**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

### **PROPOSTA (MODULO DI)**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il



quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

## **R** **RECESSO**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE**

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Speciale.

## **RENDIMENTO FINANZIARIO**

Rendimento finanziario della Gestione Speciale nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

## **RENDIMENTO MINIMO TRATTENUTO**

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Speciale.

## **REVOCA**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

## **RIDUZIONE**

Diminuzione della prestazione assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente versati e della durata del piano dei versamenti.

## **RISCATTO**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore in euro della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

## **RIVALUTAZIONE**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione speciale secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

## **RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA**

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

## **S** **SCHEMA SINTETICA**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

## **SINISTRO**

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

## **SOCIETÀ (DI ASSICURAZIONE)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

## **SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)**

Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

## **SOCIETÀ DI REVISIONE**

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di una apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione speciale.

## **SOSTITUTO D'IMPOSTA**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

**Documento aggiornato al 1° settembre 2008**

La Venezia Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale: 31021 Mogliano Veneto (TV), via Ferretto 1 – Tel. 041 5939611 – Fax 041 5939795



Capitale sociale € 95.200.000,00 int.vers. – Iscritta all'Albo Imprese Isvap n. 1.00141 – Codice fiscale e Registro Imprese Treviso 00979820321 – Partita Iva 06515871009 – C.P. 20/B – 31021 Mogliano Veneto (TV) P.T. – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi Assicurativi, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – e-mail [lavenezia@lavenezia.it](mailto:lavenezia@lavenezia.it) – sito internet [www.lavenezia.it](http://www.lavenezia.it)